

## **STATUTO**

### **DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLE ISTITUZIONI SUPERIORI DI CONTROLLO DELLE FINANZE PUBBLICHE (INTOSAI)**

#### **Sommario**

- Art. 1: Nome e finalità**
- Art. 2: Adesione**
- Art.3: Organi**
- Art. 4: Il Congresso**
- Art. 5: Il Comitato Direttivo**
- Art. 6: Segretariato Generale**
- Art. 7: Gruppi di lavoro regionali**
- Art. 8: Commissioni**
- Art. 9: Organizzazione finanziaria**
- Art. 10: Revisione dei conti**
- Art.10a: Conciliazione delle controversie**
- Art. 11: Lingue dell'INTOSAI**
- Art. 12: Ritiro dall'INTOSAI**
- Art. 13: Scioglimento dell'INTOSAI**
- Art. 14: Disposizioni transitorie**

#### **Articolo 1**

##### **Nome e finalità**

- 1) L'Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori di Controllo (INTOSAI) è un'organizzazione autonoma, indipendente e apolitica, costituita come una istituzione permanente con lo scopo di favorire lo scambio di idee ed esperienze tra le Istituzioni superiori di controllo in tema delle finanze pubbliche. Ha sede a Vienna, in Austria.
- 2) L'INTOSAI mantiene i rapporti già esistenti con l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### **Articolo 2**

##### **Adesione**

- 1) L'adesione come Membro di diritto all'INTOSAI e a tutti i suoi organi e attività è aperta:
  - a) alla Istituzione superiore di controllo di tutti i paesi che sono membri della Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue Istituzioni specializzate e
  - b) alle Istituzioni superiori di controllo di quelle organizzazioni sopranazionali che sono soggette al diritto internazionale e che sono dotate di personalità giuridica propria e di adeguato grado di integrazione economica, tecnico-organizzativa o finanziaria.
- 2) Per Istituzione superiore di controllo si intende quella istituzione pubblica di uno Stato o di una organizzazione sopranazionale che, comunque designata, costituita o organizzata, esercita, in virtù della legge o di altri atti formali dello Stato o della organizzazione sopranazionale, la massima funzione di controllo finanziario di quello Stato od organizzazione sopranazionale in maniera indipendente, avendo o meno competenza giurisdizionale.
- 3) L'adesione come membro associato all'INTOSAI è aperta ad organizzazioni internazionali, professionali ed altro che hanno come comune obiettivo quello del

controllo esterno delle finanze pubbliche. La domanda di adesione quale membro associato deve essere presentata, attraverso la rispettiva Istituzione superiore di controllo, al Segretariato Generale. Le istituzioni internazionali e sopranazionali sottopongono le loro domande di adesione quale membri associati direttamente al Segretariato Generale. I membri associati non godono del diritto di voto. I membri associati possono partecipare agli eventi e ai programmi dell'INTOSAI e beneficiare delle prestazioni dell'INTOSAI.

- 4) L'esame dei requisiti per far parte dell'INTOSAI e l'ammissione dei nuovi membri di diritto e associati sono di competenza del comitato direttivo.
- 5) Se non diversamente disposto nello Statuto, i membri INTOSAI sono sempre membri di diritto, in conformità all'art. 2, paragrafo 1 dello Statuto.

### **Articolo 3 ORGANI**

Gli organi dell'INTOSAI sono:

- a) Il Congresso
- b) Il Comitato Direttivo
- c) Il Segretariato Generale
- d) I Gruppi di lavoro regionali

### **Articolo 4 Il Congresso**

- 1) Il Congresso dell'INTOSAI è l'organo supremo dell'Organizzazione ed è composto dai membri di diritto e dai membri associati. Si riunisce ordinariamente ogni tre anni. La riunione è convocata e presieduta dal Presidente dell'Istituzione superiore di controllo del Paese nel quale si tiene il Congresso.
- 2) Le risoluzioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice dei voti, ad eccezione delle decisioni che modificano lo Statuto, che richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti.
- 3) Al Congresso, ciascuna Istituzione superiore di controllo dispone di un solo voto indipendentemente dal numero dei delegati.
- 4) Ciascun Congresso approva le sue regole di procedura.
- 5) E' competenza del Congresso
  - a) Discutere e approvare raccomandazioni su argomenti di comune interesse professionale e tecnico al fine di promuovere lo scambio di idee ed esperienze;
  - b) decidere i compiti da assegnare al Comitato Direttivo e al Segretariato Generale;
  - c) nominare le Commissioni e assegnare loro compiti;
  - d) adottare ed emendare lo Statuto dell'INTOSAI;
  - e) trattare tutte le questioni che il Comitato Direttivo sottopone al Congresso;
  - f) approvare il bilancio preventivo triennale dell'INTOSAI conformemente all'art. 9, sezioni 4 e 5;
  - g) approvare il rapporto annuale e i rendiconti finanziari certificati del Segretariato Generale;
  - h) designare, su proposta del Comitato Direttivo, il paese la cui Istituzione superiore di controllo organizzerà il prossimo Congresso;

- i) decidere, come più alta autorità dell'INTOSAI, sulle materie riguardanti la cooperazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo;
- j) designare, su proposta del Comitato Direttivo, i revisori dell'organizzazione;
- k) decidere qualsiasi questione riguardante l'Organizzazione che non è prevista o menzionata nello Statuto.

## **Articolo 5**

### **Il Comitato Direttivo**

1) E' compito del Comitato Direttivo:

- a) prendere, durante il periodo che separa i Congressi, tutte le misure ritenute necessarie per realizzare gli obiettivi dell'INTOSAI e, in particolare, portare a termine i compiti assegnati al Comitato Direttivo dal Congresso;
- b) verificare se le Istituzioni superiori di controllo che desiderano fare parte dell'INTOSAI sono in regola con i requisiti per l'ammissione e decidere sulla loro ammissione;
- c) riconoscere i *Gruppi di lavoro regionali* che desiderano cooperare in ambito INTOSAI;
- d) costituire una Commissione finanziaria e amministrativa composta da cinque dei suoi membri, uno dei quali è il secondo Vice-presidente che assume la presidenza della Commissione finanziaria e amministrativa; i cinque membri della Commissione finanziaria e amministrativa hanno diritto di voto; il Segretario Generale è un Membro "ex officio" (senza diritto di voto) della Commissione finanziaria e amministrativa;
- e) approvare il progetto di bilancio preventivo triennale, nonché le proposte di adeguamento delle quote contributive dei membri, e presentarli al Congresso;
- f) approvare il progetto di bilanci preventivi annuali, in vista anche della realizzazione del Piano Strategico dell'INTOSAI;
- g) verificare e approvare la relazione annuale del Segretariato Generale descritta nell'art. 6, sezione 1 (f) e sottoporla, assieme ai propri commenti, al Congresso per l'approvazione.

2) Il Comitato direttivo è composto da 18 membri, come segue:

- a) i Presidenti delle Istituzioni superiori di controllo dei Paesi nei quali si sono svolti gli ultimi tre Congressi;
- b) il Presidente dell'Istituzione superiore di controllo del Paese designato ad ospitare il prossimo Congresso;
- c) il Segretario Generale;
- d) i Presidenti delle Istituzioni superiori di controllo responsabili della Rivista Internazionale del controllo dei conti pubblici e dell'iniziativa di sviluppo dell'INTOSAI (IDI) che sono proposti con propria risoluzione dal Comitato direttivo e eletti dal Congresso per un periodo di sei anni, rinnovabile;
- e) undici membri eletti dal Congresso per un periodo di sei anni, rinnovabile.

Per assicurare una rappresentanza ben equilibrata di tutti i paesi membri dell'INTOSAI, la distribuzione dei seggi deve essere tale che ogni *Gruppo di lavoro regionale* sia rappresentato nel Comitato perlomeno da un membro eletto e che i principali tipi di sistemi di controllo delle finanze pubbliche adottati dalle varie Istituzioni superiori di controllo siano effettivamente rappresentati nel Comitato Direttivo.

3) Il Presidente della Istituzione superiore di controllo del paese nel quale si è tenuto l'ultimo Congresso, è Presidente del Comitato Direttivo; il Presidente della Istituzione superiore di controllo del paese designato ad ospitare il prossimo Congresso è Vice-Presidente: il secondo Vice-Presidente viene nominato dal Comitato Direttivo tra i membri eletti per un periodo di tre anni; eventualmente rinnovabile.

## **Articolo 6**

### **Segretariato Generale**

- 1) E' compito del Segretariato Generale :
  - a) mantenere i contatti con i membri dell'INTOSAI durante i periodi che intercorrono tra i Congressi e facilitare i rapporti tra loro;
  - b) assistere il Comitato Direttivo e le Commissioni nell'esecuzione dei compiti loro assegnati e promuovere l'organizzazione e il funzionamento dei Gruppi di lavoro regionali;
  - c) organizzare seminari, studi e altre attività per favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'INTOSAI;
  - d) elaborare e sottoporre il progetto del bilancio preventivo triennale al Comitato Direttivo in consultazione con la Commissione finanziaria e amministrativa, e presentare annualmente al Comitato Direttivo un piano previsionale aggiornato per l'anno in corso e per il successivo in consultazione con la Commissione finanziaria e amministrativa;
  - e) dare esecuzione al bilancio preventivo e tenere i conti e le registrazioni contabili dell'INTOSAI;
  - f) pubblicare il suo rapporto annuale unitamente al rendiconto finanziario certificato dell'ultimo anno con tavole comparative per i due anni precedenti e presentarli al Comitato Direttivo entro il 15 aprile di ogni anno;
  - g) svolgere tutti gli altri compiti assegnati dal Congresso o dal Comitato Direttivo.
- 2) La sede dell'INTOSAI e del Segretariato Generale è a Vienna, in Austria, ove è la sede ufficiale della Corte dei conti della Repubblica austriaca.
- 3) Il Presidente della Corte dei conti della Repubblica austriaca è il capo del Segretariato Generale; il Vice-Presidente della Corte dei conti della Repubblica Austriaca è il vice-capo del Segretariato Generale.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale rappresenta l'INTOSAI.

## **Articolo 7**

### **Gruppi di lavoro regionali**

- 1) L'INTOSAI riconosce i Gruppi di lavoro regionali dei suoi membri istituiti con lo scopo di promuovere, su base regionale, la cooperazione professionale e tecnica delle istituzioni membri.
- 2) La richiesta scritta di riconoscimento in cui viene espressa la volontà di cooperare nell'ambito INTOSAI e in conformità con lo Statuto è sottoposta al Comitato Direttivo dell'INTOSAI dal Segretario Generale del Gruppo di lavoro regionale.
- 3) Durante le ordinarie sessioni del Congresso, i Presidenti dei Gruppi di lavoro regionali presentano le relazioni delle attività svolte nei tre anni precedenti la sessione del Congresso.

## **Articolo 8**

### **Commissioni**

- 1) Per lo studio di problemi specifici, il Congresso può istituire delle Commissioni. I compiti, la composizione e le regole di funzionamento delle Commissioni sono fissati dal Congresso.
- 2) I compiti della Commissione finanziaria e amministrativa sono: cooperare con il Segretariato Generale alla pianificazione finanziaria; verificare e controllare l'esecuzione del bilancio; proporre al Comitato Direttivo, per la sua approvazione, il contributo

iniziale dei membri associati e, non più tardi di sei mesi prima della riunione di ogni previsto Congresso, consigliare al Comitato Direttivo se, considerando tutti i pertinenti fatti e circostanze, inclusa l'inflazione, i contributi dei membri di diritto e associati debbano essere adeguati e in quale misura; inoltre la commissione finanziaria e amministrativa riferisce in merito alle proprie attività ed ai risultati al Comitato Direttivo e su richiesta al Congresso.

## **Articolo 9**

### **Organizzazione finanziaria**

- 1) Le spese dell'INTOSAI sono coperte da:
  - a) le quote dei membri di diritto, in misura conforme alla classificazione usata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite; il Segretariato Generale notifica ai Membri di diritto la quota da versare all'inizio di ciascun anno;
  - b) le sovvenzioni e le donazioni ricevute da privati o da qualsivoglia istituzione pubblica o privata, per la realizzazione degli obiettivi generali dell'INTOSAI, o per fini determinati da parte dell'autore della donazione o della sovvenzione;
  - c) le entrate provenienti da pubblicazioni e da altre attività dell'INTOSAI;
  - d) ogni altra entrata approvata dal Comitato Direttivo, incluse le quote dei Membri Associati approvate dal Comitato Direttivo e adottate dal Congresso.
- 2) La Corte dei conti della Repubblica Austriaca fornisce il personale e la sede necessari al funzionamento del Segretariato Generale e sostiene le spese relative.
- 3) Come regola generale, le spese necessarie per organizzare ogni Congresso sono sostenute dalla Istituzione superiore di controllo dello Stato che ospita il Congresso. Comunque, un contributo per far fronte alle spese organizzative del Congresso è garantito dai fondi INTOSAI previsti nel relativo capitolo di bilancio.
- 4) Il bilancio dell'INTOSAI copre tre anni, a iniziare dal 1° gennaio dell'anno solare successivo al Congresso.
- 5) La sezione "entrate" del bilancio comprende i contributi dei Membri e le altre entrate previste. Le spese sono suddivise nei seguenti capitoli:
  - Segretariato Generale
  - contributi per la Rivista Internazionale del Controllo dei Conti pubblici
  - programmi di formazione
  - contributo alle spese di organizzazione del Congresso.
- 6) Nel bilancio annuale, i capitoli sono suddivisi in articoli, se necessario.
- 7) Ogni trasferimento degli stanziamenti da un capitolo all'altro, deve essere approvato dal Comitato Direttivo. All'interno di ogni capitolo, i fondi stanziati possono essere trasferiti, in conformità alle disposizioni del regolamento finanziario.
- 8) Ulteriori dettagli concernenti il preventivo, la contabilità, il rendiconto e il controllo saranno stabiliti nel regolamento finanziario che sarà adottato dal Comitato Direttivo.

## **Articolo 10**

### **Revisione dei conti**

- 1) Il rendiconto finanziario, la relazione finanziaria e la gestione finanziaria dell'INTOSAI sono soggetti al controllo dei revisori dei conti.
- 2) Su proposta del Comitato Direttivo, il Congresso elegge due revisori dei conti per un periodo di tre anni. La rielezione dei revisori è consentita. I revisori sono scelti tra le Istituzioni superiori di controllo che non sono membri del Comitato Direttivo.

- 3) I revisori non percepiscono né remunerazione e né rimborso di spese di viaggio per la loro attività di revisione. In casi eccezionali, il Comitato Direttivo può, su richiesta, accordare un contributo per le spese di viaggio dei revisori dei conti.
- 4) Il Segretariato Generale fornisce ai revisori ogni informazione richiesta per lo svolgimento delle loro funzioni e li assiste nell'assolvimento dei loro incarichi.
- 5) I revisori presentano i loro rapporti di controllo al Segretariato Generale, perché siano inseriti nel rapporto annuale da pubblicare in conformità all'articolo 6, paragrafo 1 (f).

#### **Articolo 10a**

##### **Conciliazione delle controversie**

- 1) Il Comitato per la conciliazione delle controversie è incaricato di risolvere tutte le controversie che insorgono tra i membri dell'INTOSAI. Il Comitato per la risoluzione delle dispute è costituito da arbitri nominati in base all'art. 10, par. 2.
- 2) Il Comitato per la risoluzione delle dispute è composto da tre membri dell'INTOSAI. Il Comitato è costituito come segue: una delle parti della controversia comunica per iscritto al Segretariato Generale dell'INTOSAI il nome del membro dell'INTOSAI che agisce da arbitro. Entro il termine di due settimane il Segretariato Generale richiede all'altra parte della controversia di nominare a sua volta un membro dell'INTOSAI come arbitro. Entro due settimane il Segretariato Generale dell'INTOSAI, notifica i nomi degli arbitri nominati ed essi eleggono, entro le successive quattro settimane, un terzo membro dell'INTOSAI come presidente del Comitato di conciliazione. In caso di due differenti proposte l'arbitro presidente viene scelto a sorte tra i candidati proposti.
- 3) I membri del Comitato per la conciliazione della controversia non devono appartenere a nessun organo dell'INTOSAI - ad eccezione del Congresso - la cui attività è oggetto della controversia.
- 4) Il Comitato per la conclusione della controversia, ascolta ambedue le parti entro sei mesi dalla sua costituzione e decide in presenza di tutti i suoi membri e in tutta coscienza, a maggioranza semplice. Le decisioni prese dal Comitato per la conciliazione della controversia hanno efficacia definitiva in seno all'INTOSAI.
- 5) Il Segretariato Generale informa il Presidente del Comitato direttivo su tutti i casi di conclusione della controversia in conformità all'art. 10a, par. da 1 a 4

#### **Articolo 11**

##### **Lingue dell'INTOSAI**

- 1) Le lingue di lavoro ufficiali dell'INTOSAI sono: Arabo, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo.

#### **Articolo 12**

##### **Ritiro dall'INTOSAI**

- 1) Ogni Istituzione Superiore di Controllo ha il diritto di ritirarsi dall'INTOSAI inviando notifica del recesso al Segretariato Generale.
- 2) Il Segretariato Generale informa il Comitato Direttivo e il Congresso dei nomi dei membri che si ritirano dall'INTOSAI

#### **Articolo 13**

##### **Scioglimento dell'INTOSAI**

- 1) L'INTOSAI non può essere sciolta o liquidata senza l'approvazione dei due terzi dei suoi membri.
- 2) Nel caso di scioglimento dell'INTOSAI si applicano le relative procedure previste dalle leggi del paese in cui ha sede il Segretariato Generale.

**Articolo 14**  
**Disposizioni transitorie**

Tutte le modifiche allo Statuto dell'INTOSAI entrano in vigore immediatamente dopo la loro adozione da parte del Congresso, a meno che sia altrimenti specificato dal Congresso.